

**oom+**

**oraomaipiu.it**

COMPAGNIA:  
EuropAssistance SpA  
100%

POLIZZA N.:  
14164: Assistenza  
20725: Indennità da  
Infortunio

**ESTRATTO  
DELLE CONDIZIONI  
POLIZZA  
ASSISTENZA  
N. 14164  
EUROPASSISTANCE**

# POLIZZA PRESTATATA IN AUTOMATICO ALL'APERTURA DEL LIBRETTO O CONTO CORRENTE "oom+"

## NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA

### Oggetto dell'assicurazione

Europ Assistance si impegna a fornire a tutti gli Assicurati le prestazioni di assicurazione assistenza come previste negli intercalari costituenti parte integrante della polizza.

## DEFINIZIONI

### Assicurato

Ciascuna persona fisica residente in Italia di età compresa tra 11 - 20 anni a nome del quale è stato acceso un libretto o conto corrente "oom+" presso le Casse Rurali del Trentino nella versione oom+BASE.

L'estratto delle condizioni della polizza prestatata in automatico all'apertura di tale conto, viene messo a disposizione sul sito [www.casserurali.it](http://www.casserurali.it)

### Struttura Organizzativa

È la struttura di EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A. – Piazza Trento 8 – 20135 Milano, costituita da : medici, tecnici, operatori che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Europ Assistance le prestazioni di assistenza previste in polizza.

### Estensione Territoriale

La polizza avrà vigore su tutto il territorio italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano comprese.

### Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

### Malattia

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

### Malattia Improvvisa

Malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.

### Prestazioni

Sono le assistenze prestate da Europ Assistance per il tramite della Struttura Organizzativa agli Assicurati ai sensi delle seguenti garanzie:

- ASSISTENZA MEDICA

### Sinistro

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

# ASSISTENZA MEDICA

Le prestazioni dell'Assicurazione ASSISTENZA MEDICA sono fornite 24 ore su 24 ore per 365 giorni all'anno con un massimo di tre volte per ciascun tipo di prestazione entro il periodo di durata dell'Assicurazione, fermo restando che l'importo globale degli indennizzi corrisposti NON potrà superare i massimali complessivi previsti

Oltre alle delimitazioni generali indicate al paragrafo "Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni", la garanzia ASSISTENZA MEDICA non è dovuta:

- Per malattie nervose e mentali, per malattie dipendenti da gravidanze oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- Per malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della Polizza;
- Per gli infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte; sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- Per malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- Per espianto e/o trapianto di organi.

## ASSISTENZA PER CURE FISIOTERAPICHE CON INDIRIZZO RIABILITATIVO

### QUANDO

L'Assicurato, a seguito di traumi o fratture semplici e/o riabilitazioni cardiovascolare di base, derivanti da infortunio e/o malattia improvvisa, necessita dell'assistenza di un fisioterapista al domicilio nel periodo di convalescenza.

### COME

La Centrale Operativa provvederà ad inviare al domicilio dell'Assicurato un fisioterapista.

Europe Assistance si assume gli oneri **fino ad un massimo di € 775,00.=** per nucleo familiare e per anno di durata della garanzia.

### ISTRUZIONI

L'Assicurato deve comunicare il nome del medico curante e il suo recapito telefonico.

## TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA

### QUANDO

L'Assicurato, a seguito di infortunio e/o malattia improvvisa, accertate dal medico della Centrale Operativa, necessita di un trasporto in autoambulanza in Italia.

### COME

La Struttura Operativa provvederà ad inviare all'Assicurato una autoambulanza.

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi **fino ad un massimale di € 350,00.= per anno**, con un massimo di **€ 130,00.= per sinistro**.

### ISTRUZIONI

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.

# MODALITA' PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque Lei si trovi, in qualsiasi momento telefoni alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24.

Telefoni al seguente numero dall'Italia:

**800/08.58.00**

Se non può telefonare

\* Invii un telegramma a:  
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.  
PIAZZA TRENTO 8  
20135 MILANO

In ogni caso comunichi innanzitutto con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero del conto o del libretto preceduto dalla sigla CP
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

Per ricevere informazioni di carattere commerciale sul Servizio comporre il seguente numero: 02 – 58.38.41

# NORME CHE GENERANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

## **DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

## **MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

## **AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

## **OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro coperto dall'assicurazione di assistenza l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tale caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'inadempimento a tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza.

Relativamente al diritto alla garanzia, si applicherà quanto disposto dall'art. 1915 Codice Civile.

Per quanto coperto da rami assicurativi diversi dall'assistenza, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso alla Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita al diritto ai rimborsi ai sensi dell'art. 1915 C.C..

# INFORMATIVA ALL'ASSICURATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 – Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. I Suoi dati personali (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
  - a) Gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa;
  - b) Adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici:
2. Il trattamento dei dati è
  - a) Necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
  - b) Obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
3. I Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
  - a) Soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione di obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa, quali – a titolo esemplificativo – soggetti incaricati alla gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituto di credito;
  - b) Organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
  - c) Prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A., in Italia e all'Estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, altre compagnie di assicurazione per la redistribuzione del rischio (co-assicurazione e riassicurazione); inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.  
I Dati non sono soggetti a diffusione.
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Potrà richiedere l'elenco dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:

**Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento 8 – 20135 Milano – Ufficio Protezione Dati**

# NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N° 175 ED IN CONFORMITA' CON QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE IVASS DEL 2 GIUGNO 1997, N° 303 E DALLA CIRCOLARE IVASS DEL 21 NOVEMBRE 2003, N° 518/D.

## INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

La copertura assicurativa è emessa dalla Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A., avente sede legale in Italia, Piazza Trento n. 8, 20135 Milano.

La Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U: del 1 luglio 1993, n. 152).

## INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

### LEGGE APPLICABILE

Il Contraente ed EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. hanno convenuto di assoggettare la copertura assicurativa alla legge italiana,

### RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO

Eventuali reclami riguardanti la copertura assicurativa o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. – Servizio Clienti – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – fax n. 02.58.47.71.28 – e-mail: Ufficio.Reclami@europassistance.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

### TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

**ESTRATTO  
DELLE CONDIZIONI  
POLIZZA IDENNITÀ  
DA INFORTUNIO  
N. 20725  
EUROPASSISTANCE**

# POLIZZA PRESTATATA IN AUTOMATICO ALL'APERTURA DEL LIBRETTO O CONTO CORRENTE "oom+"

## Oggetto dell'assicurazione

Europ Assistance si impegna a fornire a tutti gli Assicurati la garanzia di Assicurazione Indennità da Infortunio come prevista negli intercalari costituenti parte integrante della polizza, alle condizioni e nei termini previsti dalla polizza e nei medesimi intercalari.

## DEFINIZIONI

### NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DIARIA DA RICOVERO E/O INGESSATURA PER INFORTUNIO

#### Oggetto dell'Assicurazione

Europ Assistance si impegna a fornire a tutti gli Assicurati la garanzia di **Assicurazione Diaria da Ricovero/Ingessatura per Infortunio** come prevista negli intercalari costituenti parte integrante della polizza, alle condizioni e nei termini previsti dalla polizza e nei medesimi intercalari.

#### Assicurato

Ciascuna persona fisica residente in Italia di età compresa tra 11 - 20 anni a nome del quale è stato acceso un libretto o conto corrente "oom+" presso le Casse Rurali del Trentino nella versione **oom+BASE**.

L'estratto delle condizioni della polizza prestata in automatico all'apertura di tale conto, viene messo a disposizione sul sito [www.casserurali.it](http://www.casserurali.it)

#### Assicurazione

Il Contratto che disciplina i rapporti tra Europ Assistance e l'Assicurato

#### Struttura Organizzativa

E' la struttura di EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A. – Piazza Trento 8 – 20135 Milano, costituita da : medici, tecnici, operatori che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Europ Assistance le prestazioni di assistenza previste in polizza.

#### Estensione Territoriale

La polizza avrà vigore in tutti i paesi del Mondo ove l'Assicurato ha subito il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione, se non diversamente disciplinato nel testo della garanzia assicurativa.

Non sono fornite prestazioni e garanzie in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

#### Garanzia

L'assicurazione che non rientra nell'assicurazione assistenza per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo premio.

#### Indennizzo

La somma corrisposta da Europ Assistance.

**Infortunio**

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente.

**Ingessatura**

Mezzo di contenimento costituito da fasce gessate od altri apparecchi comunque immobilizzanti, purché applicati in Istituti di Cura ed inamovibili da parte dell'Assicurato, con esclusione pertanto di tutti i tutori preconfezionati.

**Invalidità Permanente**

La perdita definitiva a seguito di infortunio in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro indipendentemente dalla sua professione.

**Istituto di Cura**

L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

**Massimale**

La somma massima, stabilita in Polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna ad erogare la prestazione/garanzia prevista.

**Sinistro**

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell'Assicurazione e che determina il rimborso del danno subito.

# L'ASSICURAZIONE INDENNITA' DA INFORTUNIO

## OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- Delle attività professionali principali e secondarie dichiarate;
- Di ogni altra attività che l'Assicurato svolga senza carattere di professionalità.

Sono compresi gli infortuni:

- a) Subiti in stato di malore o incoscienza o conseguenti a colpi di sonno;
- b) Derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- c) Sofferti in stato di ubriachezza, purché l'Assicurato non si trovi alla guida di mezzi di locomozione;
- d) Gli infortuni derivanti da uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti;
- e) L'asfissia non di origine morbosa;
- f) Gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- g) L'annegamento;
- h) La folgorazione;
- i) L'assideramento o il congelamento;
- j) I colpi di sole, di calore o di freddo;
- k) Le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali o a punture di insetti;
- l) Le lesioni determinate da sforzo, compresi gli strappi muscolari e la rottura sottocutanea del tendine di Achille, con esclusione degli infarti e delle ernie di ogni natura;
- m) Gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

## RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi gli infortuni causati:

- Dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- Dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultra leggeri, parapendio, salvo quanto previsto all'Art. Rischio Volo;
- Da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
- Da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche NON resi necessari da infortunio;
- Dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;
- Da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica:

- Di sport comportanti l'uso di veicoli e natanti a motore;
- Dello sport del paracadutismo;
- Dei seguenti altri sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, kite-surfing, immersione con autorespiratore;
- Dalla partecipazione a competizioni o relative prove sciistiche, ippiche, calcistiche, ciclistiche, di pallavolo, pallamano, pallacanestro, hockey, in tutte le sue forme, svolte sotto l'egida delle relative federazioni, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- Gli sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata.

## **PERSONE NON ASSICURABILI**

Premesso che Europ Assistance qualora fosse a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive, NON avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamata insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall'Art. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO riportato nelle "Norme che regolano l'Assicurazione in Generale" e dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

## **CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ**

Europ Assistance corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Art. Invalidità Permanente sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente.

## **MORTE**

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della copertura – entro due anni dal giorno dell'infortunio, Europ Assistance corrisponde la somma assicurata agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, Europ Assistance corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

## **SOMMA ASSICURATA MORTE**

Per le diverse tipologie di Conto l'indennizzo per caso Morte è pari a:

- **oom+** BASE € 15.000,00

## **MORTE PRESUNTA**

Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza e il corpo non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, Europ Assistance corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.

La liquidazione avverrà dopo che sia trascorso un anno dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, Europ Assistance ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari, sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta. A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente residua.

## **INVALIDITÀ PERMANENTE**

L'indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l'invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza di polizza – entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per l'Invalidità Permanente Parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente Totale, in proporzione ai gradi di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE PER L'INDUSTRIA, allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 (di cui in polizza è riportato un estratto) e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della polizza.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro o la mano destra si intendono applicate all'arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa.

### **SOMMA ASSICURATA INVALIDITA' PERMANENTE TOTALE**

Per le diverse tipologie di Conto l'indennizzo per l'Invalidità Permanente Totale, su cui è calcolata la percentuale di Invalidità Permanente Parziale, è pari a:

- **oom+** BASE € 15.000,00

### **FRANCHIGIA ASSOLUTA SULL'INVALIDITA' PERMANENTE**

Resta convenuto che, in luogo della franchigia relativa prevista dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 l'Indennità verrà corrisposta in base ai seguenti criteri:

- Sulla somma assicurata fino a € 15.000,00.= non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 15% della totale; se invece sarà superiore al 15% della totale, Europ Assistance liquiderà a titolo di indennizzo il 100% della somma assicurata;
- Sull'eccedenza di € 15.000,00.= e fino al massimo della somma assicurata, non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 15% della totale; se invece sarà superiore al 15% della totale e pari o inferiore al 30% della totale, Europ Assistance liquiderà a titolo di indennizzo l'80% della somma assicurata, mentre se sarà superiore al 30% della totale Europ Assistance liquiderà a titolo di indennizzo il 100% della somma assicurata.

### **RISCHIO VOLO**

A parziale deroga dell'Art. RISCHI ESCLUSI, l'Assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- Da società/aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- Da aereo club.

La somma delle garanzie di cui alla Polizza o da altre in suo favore per il rischio volo in abbinamento a Polizze infortuni comuni stipulate presso questa stessa società assicurativa non potrà superare i seguenti importi:

- Per persona, € 500.000,00.= per il caso morte, € 250.000,00.= per il caso invalidità permanente, € 100,00.= al giorno per il caso inabilità temporanea;
- Complessivamente per aeromobile, € 5.000.000,00.= per il caso morte, € 5.000.000,00.= per il caso invalidità permanente, € 100,00.= al giorno per il caso inabilità temporanea.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione e imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende iniziato al momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di Polizza con durata inferiore all'anno.

### **INFORTUNI CAUSATI DA COLPA GRAVE, GUERRA E INSURREZIONE**

Si considerano in garanzia gli infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato, nonché quelli derivanti da tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

### **RISCHI CALAMITA' NATURALI**

A parziale deroga dell'art. 1912 del C.C., l'assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche, nonché da inondazioni ed alluvioni.

Resta convenuto però che in caso di evento che colpisca più assicurati con la stessa Società, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà superare la somma di € 1.550.000,00; qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate.

**ERNIE ADDOMINALI TRAUMATICHE**

L'assicurazione comprende, limitatamente ai casi di invalidità permanente e di inabilità temporanea (ove previsti), le ernie addominali traumatiche con l'intesa che:

- Qualora l'ernia risulti operabile verrà corrisposta solamente l'indennità per il caso di inabilità temporanea (ove prevista) fin a un periodo massimo di 30 giorni;
- Qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico verrà corrisposta una indennità non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale;
- Qualora insorga contestazione circa la natura e l'operabilità dell'ernia, le Parti hanno facoltà di risolvere la controversia demandando la questione ad un Collegio medico come stabilito dall'art. VALUTAZIONE DEL DANNO – ARBITRATO IRRITUALE.

**DANNI ESTETICI**

In caso di infortunio rientrante nella garanzia prestata che abbia per conseguenza sfregi o deturpazioni al viso di carattere estetico non altrimenti indennizzabili, in quanto non determini un'invalidità permanente, Europ Assistance rimborsa le spese documentate sostenute dall'Assicurato entro due anni dalla data del sinistro, per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il dato estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica.

Il massimale per ciascuna tipologia di Conto è pari:

- **oom+** BASE: € 500,00.=

**PERDITA ANNO SCOLASTICO**

In favore degli studenti assicurati che frequentano scuole di istruzione primaria o secondaria, in caso di infortunio rientrante nella garanzia prestata che, per motivo delle entità delle lesioni, dovesse comportare l'impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo superiore a 60 giorni, anche non consecutivi, cagionando la perdita dell'anno scolastico, Europ Assistance liquida una indennità pari a:

- **oom+** BASE: € 500,00.=

**DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. tramite Assicura Srl, Via Segantini 5 – 38100 Trento, evidenziando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri" entro 6 gironi dal sinistro, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. Assicura provvederà ad inviare la documentazione all'Ufficio Liquidazione Sinistri di Europ Assistance SpA – Piazza Trento 8 – 20135 Milano, entro 2 giorni dal ricevimento della documentazione in questione. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato deve consentire a Europ Assistance le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguirsi in Italia. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

**VALUTAZIONE DEL DANNO – ARBITRATO IRRITUALE**

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. In caso di disaccordo fra l'Assicurato ed Europ Assistance, in merito all'indennizzabilità del sinistro, è in facoltà delle Parti demandare la risoluzione della Controversia per iscritto a due medici, nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, sede di Istituto di medicina legale. Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medico formato da loro stessi e da un terzo medico dagli stessi nominato o, in caso di disaccordo, dal Collegio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il terzo medico così nominato avrà la funzione di Presidente del Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, sede di istituto di medicina legale. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, da

redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

**RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE**

Europ Assistance rinuncia, a favore dell'Assicurato all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

**LIMITE CATASTROFALE**

In caso di un unico evento che provochi l'infortunio di più persone assicurate con la presente polizza, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di € 1.550.000,00.=.

Qualora gli indennizzi liquidabili ai sensi di polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

# L'ASSICURAZIONE DIARIA DA RICOVERO E/O INGESSATURE PER INFORTUNIO

## DIARIA GIORNALIERA DA RICOVERO

In caso di ricovero in istituto di cura (pubblico o privato) conseguente ad infortunio rientrante nella garanzia prestata con la presente polizza, anche se non determinante un'invalidità permanente, Europ Assistance corrisponde all'Assicurato un importo per ciascun giorno di degenza pari ad € 20,00.= per una durata non superiore a 300 giorni per anno assicurativo, anche se non consecutivi.

Agli effetti del computo delle giornate di degenza, si conviene che la giornata di entrata e quella di uscita dall'istituto di cura sono considerate una sola giornata. La diaria viene liquidata in seguito alla presentazione di copia della cartella clinica completa. L'indennizzo per diaria da ricovero è cumulabile con quello per morte o per invalidità permanente.

## DIARIA GIORNALIERA DA INGESSATURA

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di un infortunio rientrante nella garanzia prestata con la presente polizza, anche se non determinante un'invalidità permanente, sia portatore a domicilio:

- Di apparecchio gessato o altro mezzo di contenimento immobilizzante e inamovibile;
- Di applicazione altro mezzo, comunque esterno e applicato da personale medico, limitatamente al trattamento di una frattura o di una lesione dei legamenti;

Europ Assistance riconosce una indennità giornaliera pari a € 20,00.= e fino alla rimozione dell'apparecchio gessato o del mezzo di contenimento immobilizzante per un massimo di 30 giorni per infortunio.

La diaria viene liquidata in seguito alla presentazione dei certificati medici attestanti l'avvenuta apposizione e l'avvenuta rimozione del gesso o del tutore immobilizzante. L'indennizzo per diaria è cumulabile con quello per invalidità permanente e non è cumulabile con la diaria da ricovero.

# INFORMATIVA ALL'ASSICURATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 – Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

5. I Suoi dati personali (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
  - c) Gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa;
  - d) Adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
  
6. Il trattamento dei dati è
  - c) Necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
  - d) Obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
  
7. I Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
  - d) Soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione di obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa, quali – a titolo esemplificativo – soggetti incaricati alla gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituto di credito;
  - e) Organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
  - f) Prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A., in Italia e all'Estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, altre compagnie di assicurazione per la redistribuzione del rischio (coassicurazione e riassicurazione); inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.  
I Dati non sono soggetti a diffusione.
  
8. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Potrà richiedere l'elenco dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:

**Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento 8 – 20135 Milano – Ufficio Protezione Dati**

# NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N° 175 ED IN CONFORMITA' CON QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE IVASS DEL 2 GIUGNO 1997, N° 303 E DALLA CIRCOLARE IVASS DEL 21 NOVEMBRE 2003, N° 518/D.

## INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

La copertura assicurativa è emessa dalla Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A., avente sede legale in Italia, Piazza Trento n. 8, 20135 Milano.

La Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U: del 1 luglio 1993, n. 152).

## INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

### LEGGE APPLICABILE

Il Contraente ed EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. hanno convenuto di assoggettare la copertura assicurativa alla legge italiana,

### RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO

Eventuali reclami riguardanti la copertura assicurativa o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. – Servizio Clienti – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – fax n. 02.58.47.71.28 – e-mail: Ufficio.Reclami@europassistance.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

### TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.